



# COMUNE DI CAIANELLO

Provincia di Caserta

ORIGINALE  
 COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N. 13

Data 17/05/2007

**OGGETTO: Approvazione nuovo Regolamento per la disciplina dell'imposta Comunale sugli immobili.**

L'anno Duemilasette il giorno DICIASSETTE del mese di MAGGIO alle ore 19,45 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

| CONSIGLIERI   |                 | PRESENTI | ASSENTI |
|---------------|-----------------|----------|---------|
| Dr. Di Caprio | Lamberto        | X        |         |
| De Giglio     | Giampiero       |          | X       |
| De Prata      | Palma           | X        |         |
| Palumbo       | Guido           | X        |         |
| Avv. Visco    | Sara            | X        |         |
| Valentino     | Gianpaolo       | X        |         |
| De Burra      | Aldo            | X        |         |
| De Fusco      | Andrea          | X        |         |
| Todisco       | Antonio         | X        |         |
| Dr. Ragozzino | Onofrio         |          | X       |
| Dr. Russo     | Alfonso         | X        |         |
| Feroce        | Fernando        | X        |         |
| Pettoruto     | Alberto Massimo |          | X       |

Assegnati n. 13 fra gli assenti sono giustificati i Sig.ri Consiglieri:  
In Carica n. 13

Presenti n. 10  
Assenti n. 3

E' presente il Difensore Civico Sig. Medici Eriberto;

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Fabiana Lucadamo, incaricato della redazione del presente verbale.

Presiede il Sig Dr. Lamberto Di Caprio nella sua qualità di Sindaco

### IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza, ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- **VISTO** il D.Lgs. n. 504/1992 e s.m.i., riportante l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili;
- **VISTA** la L. n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) riportante le "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato";
- **PREMESSO** che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 23/03/1999 si approvava il "Regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili", in applicazione del suddetto D.Lgs. n. 504/1992 ;
- **CONSIDERATO** che legge finanziaria per il 2007 ha apportato notevoli modifiche al D.Lgs. n. 504/1992 in materia di base imponibile dei fabbricati non iscritti in catasto, determinazione delle aliquote, nozione di abitazione principale, modalità di versamento dell'imposta, termini per le richieste di rimborso, obbligo della dichiarazione annuale a carico dei contribuenti, termini per gli avvisi di accertamento e per la riscossione coattiva, compensazione con crediti erariali;
- **RITENUTO**, pertanto, di procedere non alla modifica del vigente regolamento ma all'approvazione di un nuovo regolamento dell'imposta comunale sugli immobili con l'intento di recepire le novità introdotte dalla legge finanziaria 2007, nonché perseguendo il fine di semplificare la consultazione del previgente regolamento ed, altresì, di inserire in esso la normativa mancante, relativa all'accertamento con adesione, di cui al D.Lgs. n. 218/1997, ed allo Statuto dei diritti del contribuente, di cui alla L. n. 212/2000;
- **CONSIDERATO** che le modificazioni ai regolamenti delle entrate tributarie devono essere approvati dal Consiglio Comunale con propria delibera entro il termine fissato da leggi statali per l'approvazione del Bilancio di previsione;
- **DATO ATTO:**
  - CHE, con decreto del Ministero dell'Interno del 30/11/2006, il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2007 è stato fissato al 31/03/2007;
  - CHE, con decreto del Ministero dell'Interno del 19/03/2007, il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2007 è stato ulteriormente rinviato al 30/04/2007;
- **VISTO:**
  - il D.Lgs. n. 267/2000;
  - lo Statuto Comunale;
  - il vigente Regolamento comunale di contabilità;
  - il D.Lgs. n. 504/1992 e s.m.i.;
  - la L. n. 296/2006
- **ACQUISITO** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dalla Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con il seguente risultato della votazione:  
Voti favorevoli n. 10 su n. 10 Consiglieri presenti e votanti.

## **DELIBERA**

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

- **DI APPROVARE** il “Regolamento per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili”, che si compone di n. 43 articoli e che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- **DI DARE ATTO** che il suddetto regolamento sostituisce, a tutti gli effetti ed a partire dal 01/01/2007, il previgente “Regolamento per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili”, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 23/03/1999;
- **DI ALLEGARE** copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2007, così come disposto dall’art. 172, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 267/2000;
- **DI DICHIARARE**, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L.





COMUNE DI CAIANELLO  
(Provincia di CASERTA)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

SOMMARIO

|                   |   |        |
|-------------------|---|--------|
| <b>TITOLO I</b>   | <b>IMMOBILI SOGGETTI ALL'IMPOSTA</b>  |        |
| Articolo 1        | Oggetto e scopo del regolamento   | pag. 1 |
| Articolo 2        | Presupposto dell'imposta  | 1      |
| Articolo 3        | Definizione di fabbricato   | 1      |
| Articolo 4        | Definizione di area fabbricabile  | 1      |
| Articolo 5        | Definizione di terreno agricolo   | 2      |
| <b>TITOLO II</b>  | <b>SOGGETTI DELL'IMPOSTA</b>  |        |
| Articolo 6        | Soggetti passivi  | 2      |
| Articolo 7        | Gestione del servizio di accertamento e riscossione                             | 2      |
| <b>TITOLO III</b> | <b>BASE IMPONIBILE</b>  |        |
| Articolo 8        | Base imponibile   | 3      |
| Articolo 9        | Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto                              | 3      |
| Articolo 10       | Base imponibile dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D            | 3      |
| Articolo 11       | Base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico                 | 4      |
| Articolo 12       | Base imponibile delle aree fabbricabili   | 4      |
| Articolo 13       | Base imponibile dei terreni agricoli  | 4      |
| <b>TITOLO IV</b>  | <b>DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E<br/>DELL'IMPOSTA. RIDUZIONI E DETRAZIONI</b> |        |
| Articolo 14       | Determinazione delle aliquote   | 5      |
| Articolo 15       | Determinazione dell'imposta   | 5      |
| Articolo 16       | Esenzioni   | 5      |
| Articolo 17       | Riduzioni   | 5      |
| Articolo 18       | Nozione di abitazione principale  | 6      |
| Articolo 19       | Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale                          | 6      |
| Articolo 20       | Detrazione per l'abitazione principale  | 7      |

|                    |  |    |
|--------------------|--|----|
| <b>TITOLO V</b>    | <b>VERSAMENTI, RIMBORSI, DICHIARAZIONI,<br/>RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA</b> |    |
| Articolo 21        | Versamenti   | 7  |
| Articolo 22        | Rimborsi   | 8  |
| Articolo 23        | Dichiarazioni  | 8  |
| Articolo 24        | Avvisi di accertamento   | 9  |
| Articolo 25        | Riscossione coattiva   | 9  |
| Articolo 26        | Compensazione  | 9  |
| <b>TITOLO VI</b>   | <b>ACCERTAMENTO CON ADESIONE</b>   |    |
| Articolo 27        | Accertamento con adesione  | 9  |
| Articolo 28        | Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione                   | 10 |
| Articolo 29        | Procedura per l'accertamento con adesione                                | 10 |
| Articolo 30        | Atto di accertamento con adesione  | 10 |
| Articolo 31        | Adempimenti successivi   | 11 |
| Articolo 32        | Perfezionamento della definizione  | 11 |
| <b>TITOLO VII</b>  | <b>STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE</b>                              |    |
| Articolo 33        | Principi generali  | 11 |
| Articolo 34        | Informazione del contribuente  | 11 |
| Articolo 35        | Conoscenza degli atti e semplificazione                                  | 11 |
| Articolo 36        | Motivazione degli atti - Contenuti                                       | 12 |
| Articolo 37        | Tutela dell'Affidamento e della buona fede - Errori dei contribuenti     | 12 |
| Articolo 38        | Interpello del contribuente  | 12 |
| <b>TITOLO VIII</b> | <b>NORME FINALI</b>  |    |
| Articolo 39        | Pubblicità del regolamento e degli atti                                  | 13 |
| Articolo 40        | Casi non previsti dal presente regolamento                               | 13 |
| Articolo 41        | Rinvio dinamico  | 13 |
| Articolo 42        | Tutela dei dati personali  | 13 |
| Articolo 43        | Entrata in vigore del regolamento  | 13 |

**TITOLO I**  
**IMMOBILI SOGGETTI ALL' IMPOSTA**

**Articolo 1: Oggetto e scopo del regolamento.**

1. Con il presente regolamento si provvede ad integrare le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili, di cui al D.Lgs. n. 504/1992 e s.m.i., e si provvede, altresì, ad esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni in base al combinato disposto degli art. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997, nonché dell'art. 50 della L. n. 449/1997.

**Articolo 2: Presupposto dell'imposta**

1. Presupposto dell'imposta comunale sugli immobili è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

**Articolo 3: Definizione di fabbricato**

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.
2. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui esso è comunque utilizzato.

**Articolo 4 : Definizione di area fabbricabile**

1. Per area fabbricabile si intende l'area che risulti utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti nel Comune durante il periodo d'imposta ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
2. Sono altresì considerate fabbricabili:
  - a. le aree con estensione inferiore a quella minima occorrente secondo i regolamenti urbanistici vigenti nel periodo d'imposta, che però, in quanto limitrofe ad altre aree inedificate, si mostrino idonee ad essere incluse in progetti edificatori riguardanti altri suoli;
  - b. le aree che, per caratteristiche di ubicazione, accessibilità, sviluppo edilizio già in atto nella zona ed in quelle immediatamente adiacenti, nonché per la presenza ed utilizzabilità di collegamenti viari, infrastrutture, servizi pubblici ed altre opere a rete, mostrino l'attitudine all'edificazione, indipendentemente dalla concreta destinazione impressa dal proprietario e dalla loro esclusione dallo strumento urbanistico;
  - c. le aree sulle quali sono in corso costruzioni di fabbricati, quelle che risultano dalle demolizioni di fabbricati e quelle, infine, soggette ad interventi di recupero edilizio a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della L. n. 457/1978;
3. Non sono, invece, considerati fabbricabili i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro - silvo - pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, nonché alla trasformazione o alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura, a condizione:

- a. che tali terreni siano posseduti e condotti da persone fisiche esercenti, a titolo principale, l'attività di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli;
  - b. che tali persone siano iscritte negli elenchi comunali previsti dall'art. 11 della L. n. 9/1963 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. Al riguardo si dispone che l'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l'intero periodo d'imposta mentre la cancellazione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente comma.

#### **Articolo 5 : Definizione di terreno agricolo**

1. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, nonché alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.

### **TITOLO II** **SOGGETTI DELL'IMPOSTA**

#### **Articolo 6 : Soggetti passivi**

1. Sono soggetti passivi dell'imposta il proprietario di immobili di cui all'art. 2, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria è da considerarsi soggetto passivo il locatario; in particolare:
  - nel caso di fabbricati di cui al 1° comma dell'art. 10 del presente regolamento, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.
  - nel caso di concessione su aree demaniali il soggetto passivo è il concessionario;

#### **Art. 7 : Gestione del servizio di accertamento e riscossione**

1. Il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sugli immobili può essere gestito dal Comune :
  - a. in forma diretta;
  - b. in concessione ad apposita azienda speciale;
  - c. in concessione a soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997.
2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determina la forma di gestione.

**TITOLO III**  
**BASE IMPONIBILE**

**Articolo 8 : Base imponibile**

1. La base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'art. 2, come determinato a norma di questo titolo.

**Articolo 9 : Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto**

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore si determina applicando un moltiplicatore, di cui al comma 2, all'ammontare della rendita vigente in catasto dal 1° gennaio dell'anno di imposizione ed aumentata del 5%.
2. Il moltiplicatore da applicarsi ai sensi del comma 1 è:
  - 34, per i fabbricati iscritti in categoria catastale C/1 (negozi e botteghe);
  - 50, per i fabbricati iscritti in categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) ed in categoria catastale D (immobili a destinazione speciale);
  - 100, per tutti gli altri fabbricati iscritti nelle categorie catastali A (immobili a destinazione ordinaria), B (immobili per uso alloggi collettivi) e C (immobili a destinazione commerciale e varia) diversi dai precedenti.

**Articolo 10: Base imponibile dei fabbricati non iscritti in catasto  
e classificabili nel gruppo catastale D**

1. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, dall'ammontare che risulta dalle scritture contabili, al lordo delle quote d'ammortamento, ed applicando i seguenti coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze:
  - anno 1993, 1,02;
  - anno 1992, 1,03;
  - anno 1991, 1,05;
  - anno 1990, 1,10;
  - anno 1989, 1,15;
  - anno 1988, 1,20;
  - anno 1987, 1,30;
  - anno 1986, 1,40;
  - anno 1985, 1,50;
  - anno 1984, 1,60;
  - anno 1983, 1,70;
  - anno 1982 e precedenti, 1,80;
2. I coefficienti suddetti sono aggiornati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.
3. In caso di locazione finanziaria, il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze n. 701 del 19 aprile 1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta,

a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel 3° periodo del comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 504/1992.

4. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

#### **Articolo 11 : Base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico**

1. Per gli immobili di interesse storico o artistico, individuati ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 1089/1939 e s.m.i., la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando il moltiplicatore di 100 alla rendita catastale determinata con l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato.

#### **Articolo 12 : Base imponibile delle aree fabbricabili**

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, nonché ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lett. c), d) ed e), L. n. 457/1978, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 4, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

#### **Articolo 13 : Base imponibile dei terreni agricoli**

1. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando un moltiplicatore di 75 all'ammontare del reddito dominicale vigente in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione ed aumentato del 25%.
2. I terreni agricoli posseduti e condotti da persone fisiche esercenti, a titolo principale, l'attività di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli, iscritte negli elenchi comunali previsti dall'art. 11 della L. n. 9/1963 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente l'importo di euro 25.823,00.

**TITOLO IV**  
**DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA**  
**RIDUZIONI E DETRAZIONI**

**Articolo 14 : Determinazione delle aliquote**

1. In base al combinato disposto del comma 156 e comma 169 dell'art. 1 della L. n. 296/2006, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili è stabilita dal Consiglio Comunale con deliberazione da adottarsi entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Detta deliberazione, da pubblicarsi, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purché sia rispettato il termine di cui al comma precedente.
3. In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al comma 1, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili si intende prorogata di anno in anno.
4. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata con riferimento ai casi ammessi dalla legge.

**Articolo 15 : Determinazione dell'imposta**

1. L'imposta si determina applicando alla base imponibile le aliquote vigenti nel periodo d'imposta.

**Articolo 16 : Esenzioni**

1. Sono esenti dall'imposta:
  - a. i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. n. 984/1977;
  - b. gli immobili ed i fabbricati indicati dall'art. 7, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), i), del D.Lgs. n. 504/1992;
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.
3. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il Comune è proprietario, ovvero titolare dei diritti indicati nel comma 1 dell'art. 6 del presente regolamento, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

**Articolo 17 : Riduzioni**

1. Ai terreni agricoli, di cui al 2° comma dell'art. 13 del presente regolamento, si applicano le seguenti riduzioni:
  - 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 25.823 e fino a € 61.975;
  - 50% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 61.975 € e fino ad € 103.291;
  - 25% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 103.291 € e fino ad € 129.114
2. Agli effetti di cui al comma 1 si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso.

3. Ai sensi del comma 1 dell'art. 8 del D.Lgs. n. 504/92 e s.m.i., l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni di seguito prescritte.
4. Ai sensi del comma 1, lett. h) dell'art. 59 del D.Lgs. n. 446/97, l'inagibilità o inabitabilità degli immobili:
  - deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
  - può essere dichiarata se viene accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:
    - a. gravi carenze statiche, ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;
    - b. gravi carenze igienico sanitarie; tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle suddette carenze è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa vigente in materia urbanistico – edilizia.
5. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
  - a. mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, con spese a carico del proprietario;
  - b. da parte del contribuente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi della L. n. 15/1968 e s.m.i., nella quale si dichiara che l'immobile è inagibile o inabitabile e che l'immobile non è di fatto utilizzato; in tal caso il Comune si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente.
6. La riduzione dell'imposta di cui sopra si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale, oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva di cui sopra.
7. In ogni caso il richiedente deve comunicare al Comune la cessata situazione di inagibilità o inabitabilità.
8. Le condizioni di inagibilità o inabitabilità di cui al presente articolo cessano comunque dalla data dell'inizio dei lavori di risanamento edilizio
9. La riduzione di cui al comma 3 si applica anche agli immobili che presentino le caratteristiche di fatiscenza, come relazionate dall'Ufficio Tecnico Comunale, nonché agli immobili di interesse artistico o architettonico nel centro storico per i quali siano stati eseguiti interventi di recupero.

#### **Articolo 18 : Nozione di abitazione principale**

1. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.

#### **Articolo 19 : Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale**

1. Sono equiparate alle abitazioni principali:
  - a. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
  - b. gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

- c. le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
  - d. le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
  - e. le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, ancorché possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale. Si considerano pertinenziali anche le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), e sebbene ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l'abitazione principale.
2. Sono altresì equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari concesse in uso gratuito:
- a. ai parenti in linea retta fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti);
  - b. al coniuge, ancorché separato;
  - c. agli affini entro il secondo grado (suoceri)

#### **Articolo 20 : Detrazione per l'abitazione principale**

1. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, come definita dall'art. 18 del presente regolamento, si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, l'importo minimo di € 103,29 da rapportarsi al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. Con la deliberazione di cui all'art. 14, comma 1, del presente regolamento, la detrazione, di cui al comma precedente, può essere elevata fino a € 258,00, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
4. La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente a determinate categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del Consiglio Comunale

### **TITOLO V** **VERSAMENTI, RIMBORSI, DICHIARAZIONI,** **RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA**

#### **Articolo 21 : Versamenti**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 6 per anni solari, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti di cui all'art. 6 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate, delle quali:
  - a. la prima, da versarsi entro il 16 giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;
  - b. la seconda, da versarsi tra il 1° ed il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

3. Resta in ogni caso salva la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondersi entro il 16 giugno.
4. Il versamento dovrà essere effettuato cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nell'ambito del territorio del Comune.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 166, della L. n. 296/2006, i versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti, sia in sede di autotassazione che a seguito di accertamenti, direttamente al Comune, tramite:
  - a. bollettino intestato al conto corrente postale del Concessionario della riscossione di cui all'art. 53 D.Lgs. n. 446/1997;
  - b. bollettino intestato al conto corrente postale del Comune;
  - c. bollettino intestato al conto di Tesoreria comunale;
  - d. sistema bancario (modello F24).
7. Al fine di agevolare il pagamento, il concessionario invia ai contribuenti i bollettini prestampati per il versamento.
8. Fermo restando che l'imposta è di norma versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi di possesso, in applicazione della facoltà di cui all'art. 59, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 446/1997 si considerano regolari anche i versamenti tempestivamente effettuati da un contitolare per conto degli altri (anche qualora la dichiarazione o denuncia presentata non sia congiunta), purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso.
9. La norma del precedente comma 8 si applica anche per i versamenti effettuati con riferimento a periodi di imposta pregressi.
10. Si considerano, inoltre, validi, e pertanto non sanzionabili:
  - a. i versamenti tempestivamente eseguiti a Concessionario non competente, purché accreditati al Comune prima che la violazione sia contestata;
  - b. i versamenti tempestivamente eseguiti a Concessionario competente e da questo accreditati ad altro Comune;
  - c. i versamenti tempestivamente eseguiti ad altro Comune non competente, purché lo stesso provveda, a richiesta, al tempestivo accredito nelle casse comunali.

#### **Articolo 22 : Rimborsi**

1. Ai sensi dell'art. 1, c. 168 della L. 296/2006 non si procede a recuperi o a rimborsi per somme annue inferiori a € 5,00, inclusi eventuali sanzioni e interessi.
2. Ai sensi dell'art. 1, c. 164, della L. 296/2006, il contribuente può richiedere il rimborso di somme versate e non dovute entro il termine di prescrizione di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. L'Ente provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione della domanda.
3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

#### **Articolo 23 : Dichiarazioni**

1. In base al combinato disposto dell'art. 1, comma 175, della L. n. 296/2006 e dell'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 50471992, i soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili sono tenuti a dichiarare, su apposito modello da ritirare gratuitamente presso l'Ufficio Comunale Tributi, le unità immobiliari possedute nel territorio del Comune competente, con esclusione di quelle esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento.

2. Tale dichiarazione deve essere presentata annualmente entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio, salvo l'accertamento dell'effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da effettuarsi con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia del Territorio.
3. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

#### **Articolo 24 : Avvisi di accertamento**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della L. n. 296/2007, la notifica ai contribuenti dei motivati avvisi di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento, con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, deve essere effettuata entro il termine di decadenza rappresentato dal 31 dicembre del quinto anno successivo a quello a cui si riferisce l'imposizione.
2. Tali atti devono essere sempre comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.

#### **Articolo 25 : Riscossione coattiva**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 163 della L. n. 296/2006, nel caso di riscossione coattiva effettuata con la procedura di cui al R.D. n. 639/1910, la notifica dell'ingiunzione fiscale o della cartella di pagamento deve essere effettuata entro il termine di decadenza rappresentato dal 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

#### **Articolo 26 : Compensazione**

1. Ai sensi dell'art. 1, c. 167 della L. 296/2006, nonché in ossequio a quanto disposto dall'art. 8 della L. 212/2000, il contribuente ha diritto ad estinguere per compensazione il debito tributario relativo all'imposta comunale sugli immobili con un credito erariale a condizione:

- che quest'ultimo sia riconosciuto dal Comune;
- che esso sia certo, liquido ed esigibile.

2. Inoltre, affinché il contribuente possa avvalersi della compensazione, è altresì necessario:

- che il debito ICI sia determinato in sede di autotassazione e non a seguito di accertamenti;
- che il versamento dell'imposta venga effettuato con il modello F24;

### **TITOLO VI** **ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

#### **Articolo 27 : Accertamento con adesione**

1. In ossequio a quanto disposto dal D.Lgs. n. 218/1997, è introdotto, in questo Comune, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente per l'imposta comunale sugli immobili.

2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il Funzionario responsabile di cui all'art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992.
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

#### **Articolo 28 : Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione**

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tributi, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento, invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:
  - a. gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
  - b. il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.
2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il Responsabile suddetto disporrà, entro i 30 giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni.
5. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
6. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'Ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
7. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

#### **Articolo 29 : Procedura per l'accertamento con adesione**

1. L'accertamento con adesione del contribuente può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione.
3. Il valore definito vincola l'Ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale.
4. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

#### **Articolo 30 : Atto di accertamento con adesione**

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal Responsabile dell'Ufficio o da un suo delegato.
2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta a 1/4.

### **Articolo 31 : Adempimenti successivi**

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 60 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento.
2. Le somme dovute, laddove siano pari o superiori ad euro 200,00, possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in numero di 2 rate trimestrali di pari importo.
3. In tal caso l'importo della prima rata deve essere versato entro il termine indicato nel comma 1.
4. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.
5. Non è richiesta la prestazione di garanzia.
6. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:
  - a. perderà il beneficio della riduzione della sanzione;
  - b. dovrà corrispondere gli interessi nella misura determinata per ogni semestre compiuto, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.
7. Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva con le modalità previste dall'art. 52, comma 6, del D.Lgs. n. 446/1997.

### **Articolo 32 : Perfezionamento della definizione.**

1. La definizione si perfeziona con il versamento delle somme dovute, ovvero con il versamento rateale o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 7 dell'art. 31.
2. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario, e non è pertanto soggetto ad impugnazione, né è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.
3. Ciò, d'altronde, non esclude la facoltà attribuita all'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento.

## **TITOLO VII** **STATUTO DEI DIRITTI DEI CONTRIBUENTI**

### **Articolo 33 : Principi generali.**

1. Il presente titolo disciplina, nel rispetto dei principi dettati dalla L. n. 212/2000, i diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.

### **Articolo 34 : Informazione del contribuente**

1. L'Ufficio Tributi deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. L'Ufficio Tributi deve portare a conoscenza dei contribuenti, tempestivamente e con mezzi idonei, ogni atto che dispone sull'organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.

### **Articolo 35 : Conoscenza degli atti e semplificazione**

1. L'Ufficio Tributi assicurerà l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui

- destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in Ufficio, opportunamente verificati anche attraverso gli organi di polizia locale.
2. Gli atti saranno comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.
  3. L'Ufficio Tributi non potrà richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'Ufficio stesso o di altre Pubbliche Amministrazioni indicate dal contribuente; tali documenti ed informazioni dovranno essere acquisite con le modalità ex art. 18, c. 2 e 3, L. n. 241/1990.
  4. L'Ufficio Tributi dovrà informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito, ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.
  5. I modelli di comunicazione, le istruzioni ed ogni altra comunicazione saranno tempestivamente messi gratuitamente, a disposizione dei contribuenti.
  6. Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o delle iscrizioni a ruolo di partite derivanti dalle liquidazioni stesse, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della comunicazione o degli atti in possesso dell'ufficio, l'Ufficio tributi avrà cura di richiedere al contribuente, anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o la produzione dei documenti mancanti entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della richiesta.
  7. La stessa procedura sarà eseguita anche in presenza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

#### **Articolo 36 : Motivazione degli atti - Contenuti.**

1. Gli atti emanati dall'Ufficio Tributi devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.
2. Gli atti devono comunque indicare:
  - a. l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
  - b. l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame, anche nel merito, dell'atto in sede di autotutela;
  - c. le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. Sui ruoli coattivi e sugli altri titoli esecutivi deve essere riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione.

#### **Articolo 37 : Tutela dell'affidamento e della buona fede – Errori dei contribuenti**

1. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del comune stesso.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

#### **Articolo 38 : Interpello del contribuente**

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro trenta giorni,

circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.

2. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
3. La risposta del Comune, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente.
4. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
5. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
6. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal Comune entro il termine di cui al comma 1.

## TITOLO VIII NORME FINALI

### **Articolo 39 : Pubblicità del regolamento e degli atti.**

1. A norma dell'art. 22 della L. n. 241/1990, copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

### **Articolo 40 : Casi non previsti dal presente regolamento.**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, troveranno applicazione le leggi nazionali e regionali, lo Statuto comunale ed i regolamenti comunali.

### **Articolo 41 : Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali, contrastanti con le disposizioni regolamentari.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

### **Articolo 42 : Tutela dei dati personali**

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. n. 296/2003 e successive modifiche e integrazioni.

### **Articolo 43 : Entrata in vigore del regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01/01/2007.





# COMUNE DI CAIANELLO

PROVINCIA CASERTA

Via Ceraselle, 167 – Tel. 0823.922432 – 0823/675008  
CAP. 81059 C.F. 80005710613 FAX 0823.922723

PROPOSTA di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE.

Ufficio Proponente: Area Economico-Finanz.

Servizio Interessato: Area Economico-Finanz.

Oggetto: Approvazione nuovo Regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili.

Cap. \_\_\_\_\_  Competenza  Residui

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art. 153, c. 5, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267  
**ATTESTA**  
Come dal prospetto a lato, la copertura finanziaria della spesa complessiva di € \_\_\_\_\_

|                           |          |       |
|---------------------------|----------|-------|
| Somma Stanziata           | €        | _____ |
| Variazioni in Aumento     | €        | _____ |
| Variazioni in Diminuzione | €        | _____ |
| Somme già Impegnate       | €        | _____ |
| <b>Somme Disponibili</b>  | <b>€</b> | _____ |

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  
Sulla proposta di Deliberazione, i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO  
INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:  
**FAVOREVOLE**

Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile *[Signature]*

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO  
ECONOMICO  
FINANZIARIO

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:  
**FAVOREVOLE**

Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile *[Signature]*

Data della Seduta

17/05/2007


Ore 19.45

La presente proposta è stata APPROVATA

dal Consiglio

Deliberazione n. 13/2007


Il Segretario Verbalizzante






Letto, confermato e sottoscritto

IL CONSIGLIERE



IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO COMUNALE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n. 1318

**07 GIU. 2007**

Affissa all'Albo Pretorio di questo Comune in data ..... per la pubblicazione a tutto il quindicesimo giorno successivo.

Caianello, li **07 GIU. 2007**



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Il Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata per 15 giorni dal .....
- costituisce conferma della deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ ai sensi dell'articolo 127 c. 2 D.L.gs.vo 267/2000.

Caianello, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTA

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_


- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134.e. 4, D.Lgs n:267/2000)
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, e. 3 D.Lgs n. 267/2000)

Caianello, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, li.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

